

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2017.39

Decisione del 3 aprile 2017
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Perquisizione domiciliare (art. 244 e seg. CPP)
Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Fatti:

- A.** Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un procedimento penale nei confronti di A., B. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'art. 322^{septies} CP nonché responsabilità d'impresa ai sensi dell'art. 102 CP. In sostanza, agli imputati viene contestato di aver agito, nel quadro dell'assegnazione da parte del governo indiano di un appalto per la fornitura di elicotteri alla società italiana C. S.p.A., quali intermediari tra i lobbysti indiani, parenti del pubblico ufficiale indiano (accusato di essere il corrotto) e la società di cui sopra (accusata di essere la corruttrice). A. e B. avrebbero agito anche attraverso D. SA, con sede a Lugano, di cui erano entrambi dirigenti. Gli imputati avrebbero parallelamente riciclato i fondi provento dell'attività criminale attraverso l'utilizzo di conti bancari intestati a società offshore in essere presso istituti bancari di più Paesi (v. act. 5 pag. 2).
- B.** In data 23 febbraio 2017 il MPC ha emanato, e fatto eseguire dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) il giorno stesso, quattro "ordini di perquisizione e messa al sicuro" nei confronti della ditta individuale A., E. SA, F. Sagl e G. SA (v. act. 1.1-1.4).
- C.** Con reclamo del 24 febbraio 2017 A. è insorto contro gli ordini di perquisizione di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento degli stessi e la restituzione della documentazione cartacea e su supporto elettronico sequestrata (v. act. 1).
- D.** Mediante risposta del 10 marzo 2017, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 5).
- E.** Con replica del 17 marzo 2017, inviata per conoscenza al MPC (v. act. 8), il reclamante ha confermato la sua posizione (v. act. 7).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1

- 1.1** In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

- 1.2** Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

1.3

- 1.3.1** Un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica di una decisione è dato quando il reclamante stesso è direttamente toccato nei suoi diritti (sul tema v. GUIDON, op. cit., n. 232 e segg.; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1458; v. anche sentenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 e 1B_657/2012 dell'8 marzo 2013, consid. 2.3.1 in fine; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.1)

- 1.3.2** In concreto, solo la perquisizione avvenuta nei locali della ditta individuale A. tocca personalmente il reclamante. Egli non è invece toccato direttamente nei suoi diritti dalle perquisizioni avvenute nei locali di E. SA, F. Sagl e G. SA. Eventuali funzioni ufficiali del reclamante all'interno di tali società nulla mutano a tale conclusione (cfr. GUIDON, op. cit., n. 235 con riferimenti), dato che il reclamo è stato comunque presentato a suo nome. Nella misura in cui indirizzato avverso gli ordini di perquisizione relativi ai locali delle suddette società, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

1.4

1.4.1 Secondo la giurisprudenza, l'interesse all'annullamento o alla modifica di una decisione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP deve inoltre essere pratico e attuale (v. sentenze 1B_669/2012 e 1B_657/2012, consid. 2.3.1).

1.4.2 La qui contestata perquisizione dei locali della ditta individuale del reclamante è oramai già avvenuta, per cui l'interesse attuale e pratico di cui sopra fa difetto (v. DTF 118 IV 67 consid. 1c; TPF 2004 34 consid. 2.2; decisione del Tribunale penale federale BB.2012.158 del 7 giugno 2013, consid. 1.2.1). Nella fattispecie non emergono altresì questioni di principio con sufficiente interesse pubblico perché tale misura venga eccezionalmente esaminata (v. DTF 136 II 101 consid. 1.1; 137 I 220 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.173 e 174 del 24 gennaio 2014, consid. 1.3.2). Visto quanto precede, il gravame deve essere dichiarato inammissibile anche per quanto concerne la perquisizione dei locali della ditta individuale del reclamante.

2. Con il suo gravame il reclamante ha unicamente contestato le perquisizioni intervenute il 23 febbraio 2016, segnatamente le modalità con cui il MPC ha ottenuto le informazioni relative all'ubicazione della documentazione concernente D. SA. Egli non ha per contro formulato e motivato critiche avverso i sequestri (o messe al sicuro, come definite dal MPC) effettuati, sfociati del resto in una messa sotto sigillo della documentazione (v. act. 7 pag. 4). La postulata restituzione della documentazione avrebbe dovuto semplicemente essere la naturale conseguenza di un eventuale annullamento della perquisizione. Vi è dunque da concludere che il gravame è inammissibile nella sua integralità.

3. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 4 aprile 2017

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Filippo Ferrari
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).